

MINISTERO DELLA SANITÀ DECRETO 13 giugno 1986
Istituzione del servizio medico di bordo su navi della Marina mercantile italiana
addette alla navigazione nel mare Mediterraneo.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - 20-6-1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Visto l'art. 7, primo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, che dispone che, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile sono indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura e spese dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento;

Considerato che le vigenti disposizioni, fatte salve dal surrichiamato art. 7, già prevedono per le navi mercantili in rotta fuori del mare Mediterraneo un apposito servizio medico di bordo;

Ritenuto pertanto, di disciplinare il servizio medico di bordo limitatamente alle navi mercantili che fanno rotta nell'ambito del mare Mediterraneo;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1986, è istituito il servizio medico di bordo sulle seguenti navi della marina mercantile italiana, addette alla navigazione nel mare Mediterraneo:

navi maggiori destinate al servizio pubblico di crociera

navi traghetto, abilitate al trasporto di 500 o più passeggeri, in servizio pubblico di linea la cui durata, tra scalo e scalo, sia pari o superiore a 6 ore di navigazione.

Art. 2.

Il servizio medico di bordo è assicurato da uno o più medici, iscritti nell'elenco dei medici di bordo tenuto presso il Ministero della sanità, ovvero in mancanza di medici di bordo, da medici iscritti nell'elenco, tenuto presso il predetto Ministero, dei medici cui è consentito l'imbarco in aggiunta al medico di bordo.

Art. 3.

Per le esigenze del servizio medico di bordo, le navi devono essere dotate delle apparecchiature di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento di cui all'allegato A al presente decreto.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1986 sulle navi mercantili di cui all'art. 1, dovrà essere assicurato il servizio medico di bordo.

Qualora, in territorio nazionale, non sia possibile, per eccezionali circostanze, assicurare il servizio tramite un medico di cui all'art. 2, gli uffici di sanità marittima possono autorizzare la partenza della nave solo se sia assicurata la presenza a bordo di un medico abilitato all'esercizio della professione.

Qualora l'impossibilità di assicurare il servizio tramite un medico di cui all'art. 2 si verifichi in territorio estero, ne dovrà essere data motivata comunicazione all'ufficio di sanità marittima ed alla capitaneria di porto del primo scalo nazionale.

Art. 5.

Le spese del servizio medico di bordo sono a carico dell'armatore ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Roma, addì 13 giugno 1986

Il Ministro della sanità DEGAN

Il Ministro della marina mercantile CARTA

**ALLEGATO A: APPARECCHIATURE DI MEDICINA GENERALE E DI CHIRURGIA DI PRONTO INTERVENTO
RICHIESTE IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE DALLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE
21 MAGGIO 1976.**

una sonda di Koker, due Farabeuf, una capsulina Ø 120 mm, due divaricatori, due Allis, una pinza a baionetta, uno specillo, una sonda scanalata, una pinza dentaria, una pinza di Collin, due pinze chirurgiche, una forbice curva, una forbice retta, una forbice da dissezione, quattro Backhaus, quattro Halsted curve, quattro Halsted rette, quattro Halsted micro, quattro Pean, un porta aghi, una pinza anatomica, uno speculum vaginale, due cateteri Foley ch 16, due cateteri Foley ch 18, due cateteri Foley ch 20, cinque guanti monouso sterili misura 7, cinque guanti monouso sterili misura 7 ½, cinque guanti monouso sterili misura 8, due cappe monouso sterili, un set per intervento chirurgico contenente: tre lenzuola cm 200x150, una sacca di Mayo (copritavolino) cm 50x110, tre telini cm 75x80, due cappellini chirurgici, due mascherine chirurgiche, una confezione bisturi monouso cal. 21, una scatola Catgut cal. 0, una scatola Catgut cal. 2/0, una scatola Catgut cal. 0 con ago cat. 109, una scatola Catgut cal. 2/0 con ago cat. 109, una scatola Catgut cal. 1 con ago cat. 109 bicromato, una scatola Catgut cal. 2 con ago cat. 109, una scatola Catgut cal. 2/0 con ago cat. 107, una scatola seta cal. 2/0 con ago cat. 107, una scatola seta cal. 0 con ago cat. 109, una scatola seta cal. 0 con ago cat. 115, una scatola lino cal. 2 con ago cat. 119, una scatola Nilgut cal. 0,20 con ago cat. 107, una scatola Nilgut cal. 0,40 con ago cat. 107, una scatola Dexson cal. 1 con ago cat. T 12 86A4797